

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

N. 53 DEL 27 SETTEMBRE 2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D. LGS.
19/08/2016 N. 175 S.M.I**

Il giorno 27 SETTEMBRE 2017 alle ore 20:45 nella sala consiliare del Comune di Lugo, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

BACCHILEGA LINO
BAGNARI CHIARA
BALDINI GIACOMO
BASSI CANDIA
BEDESCHI FEDERIGO
CARNEVALI MASCIA
DE BENEDICTIS LORENZO
EMILIANI ELENA
FRANCONE RICCARDO
GAUDENZI STEFANO
GHERARDI PAOLO
GRANDI ALBERTO
GUERRA DAVIDE
LACCHINI MIRCO
LANDI LEA
LAUDINI ROBERTO

MARCONI ROBERTO
MOLINARO ANGELO
MONTI LAURA
PAGANI LORENZA
PASI NICOLA
PASQUALI IVO
PULA PAOLA
RICCI PICCILONI ILARIA
ROSSI ELISA
SALVATORI RITA
VALMORI VERONICA
VERLICCHI SILVANO
ZACCHERINI EMANUELE
ZANELLI DANILO
ZANNONI FRANCESCO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

BEDESCHI FEDERIGO - EMILIANI ELENA - GAUDENZI STEFANO - MARCONI ROBERTO - MOLINARO ANGELO - PAGANI LORENZA - PASI NICOLA - PASQUALI IVO - PULA PAOLA - SALVATORI RITA - ZANNONI FRANCESCO

Presenti: 20

Assenti: 11

Presiede il Sig. BALDINI GIACOMO

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO

Fungono da scrutatori: MONTI LAURA - ZACCHERINI EMANUELE - VERLICCHI SILVANO

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

Punto illustrato da Daniele Bassi, Sindaco di riferimento e Luca Tampieri, Responsabile Servizio U.T. Fusignano, Fisco e Partecipate – Settore Ragioneria, il quale come indicato nella delibera di Giunta n. 128 del 24/08/2017 ad oggetto “Bilancio consolidato del “Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna” ed individuazione componenti del “Gruppo Unione dei Comuni della Bassa Romagna” e del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2016” illustra come l’Unione dei Comuni non è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2016 in quanto le società appartenenti al gruppo pubblica amministrazione non rientrano nel perimetro di consolidamento sulla base dei criteri di rilevanza.

Il Presidente del Consiglio Giacomo Baldini, cede la parola per la discussione ai Consiglieri Silvano Verlicchi (Capogruppo Lista Civica Per la Buona Politica), Iaria Ricci Piccioni (Capogruppo MoVimento 5 Stelle) e per una replica al Sindaco di Riferimento Daniele Bassi i cui interventi si omettono e si conservano agli atti.

Il Presidente del Consiglio Giacomo Baldini, cede la parola al Consigliere Lorenzo De Benedictis (Capogruppo Partito Democratico) per la dichiarazione di voto sotto riportata:

De Benedictis Lorenzo (Capogruppo Partito Democratico)

Intervengo per dire che l’oggetto appunto della delibera di questa sera non credo sia un voto di fiducia ma come ha ricordato testé Bassi è un voto che deriva effettivamente da quella che è una organizzazione che ci viene posto da quello che è un Decreto modificato appunto dal Decreto attuativo di cui si faceva, precedentemente riferimento e in questo momento il voto e quindi il giudizio che noi siamo qui ad esprimere è veramente un giudizio di metodo e non di merito. E’ vero che, al tempo stesso, quando ci sono questi spunti di riflessione, chiamiamoli così, questi adempimenti da formalizzare che ci pervengono da quello che è un decreto, inevitabilmente si può convergere in quello che è il merito della richiesta, però io credo che se si fosse agito così, prima sono state citate Hera, piuttosto che quello che sono le Farmacie, di competenza, che hanno ancora competenza comunale, bisognerebbe avere un riguardo anche per altre società che non sono state citate. La maggior parte dei Comuni proprio per un obbligo legislativo ha dismesso quelle che sono le partecipazioni a Banca Etica, che di per sé persegue, nonostante sia banca, in questo momento dire banca è come dire il male peggiore che possa esserci su questa terra, però in questo momento Banca Etica persegue quelli che sono degli obiettivi etici e per avere questo nome, per chiamarsi in questa maniera, ci sono degli obblighi da rispettare e ci sono dei parametri per stabilire questi obblighi. Quindi in un qualche modo i Comuni cosa hanno fatto? Hanno cercato di recepire quelli che sono stati sostanzialmente gli obblighi legislativi e li hanno appunto applicati. Quindi il voto del Partito Democratico è un voto favorevole.

Si da atto che la trascrizione integrale degli interventi è conservata, unitamente alle registrazioni, presso la Segreteria Generale a disposizione dei Consiglieri, a norma delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio dell’Unione.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Richiamati i seguenti atti del Comune di Unione:

- deliberazione di Consiglio Unione n. 2 del 18/1/2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019; ;
- deliberazione di Consiglio Unione n. 3 del 18/1/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014", come variato con successivi atti deliberativi;
- delibera di Giunta Unione n. 8 del 19/1/2017 che ha approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), come variato con successivi atti deliberativi;

- delibera di Consiglio Unione n. 33 del 26/04/2017 è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2016;
- delibera di Giunta Unione n. 89 del 1/06/2017 che ha approvato il "Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance – Piano dettagliato degli obiettivi anno 2017/2019 (art. 197 co. 2, lett. A Dlgs n.267/00 e art. 10 Dlgs 150/2009)";
- delibera di Consiglio Unione n. 50 del 31/07/2017 che ha approvato la "Variazione di assestamento generale (art. 175, c. 8 del d.lgs 267/2000) verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio 2017/2019 (art.193 del d.lgs 267/2000)";
- delibera di Consiglio Unione n. 7 del 25/03/2015 che ha approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, c.1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2 e ss, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo più sopra riportato:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, detenute direttamente o indirettamente, individuando quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere successivamente alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 e ss, T.U.S.P.;
3. sono riconducibili alle categorie di cui dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza ed efficacia, alla razionalizzazione dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, di cui all'allegata Relazione (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato svolto avendo in considerazione le linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/IMPR del 19 Luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

Visto l'allegato B alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale comprendente le schede compilate per ogni singola società sulla base del modello di cui alla citata deliberazione n. 19 della Corte dei Conti e redatte in modo coordinato con tutti i Comuni della Bassa Romagna;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire in tal caso entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale e fino alla avvenuta adozione, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà

liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera Consiglio dell'Unione n. 7 del 25.3.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, formalizzati con provvedimento del Presidente P.G. n. 2016/0014889 del 31/03/2016, di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Ritenuto di confermare le decisioni già assunte nel sopracitato Piano di razionalizzazione aggiornato come meglio specificato nelle allegate schede redatte in ottemperanza delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/IMPR del 19 Luglio 2017 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie;

Attesa la propria competenza in materia di partecipazioni societarie alla luce dell'art. 42, comma 2, lettera e) TUEL, fermo restando il ruolo di coordinamento generale del Presidente previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 190/2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Ragioneria, in conformità all'art. 49 TUEL;

Esaminato nella Conferenza dei Capigruppo riunita congiuntamente con i Capigruppo dei Consigli dei Comuni dell'Unione in data 21/09/2017;

Con la seguente votazione accertata dagli scrutatori - ricognitori di voti e con esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti 20 – Votanti 19 - Voti favorevoli 16 – Contrari 3 (Ilaria Ricci Picciloni – MoVimento 5 Stelle, Paolo Gherardi – Lista Civica XMassa, Silvano Verlicchi – Lista Civica Per la Buona Politica) – Astenuti 1 (Lino Bacchilega – La Sinistra per Fusignano);

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in narrativa espresso, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A (relazione tecnica) e B (schede società partecipate redatte sul modello approvato con deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come illustrato in premessa dal Dr. Luca Tampieri, l'Unione dei Comuni non è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2016 in quanto le società appartenenti al gruppo pubblica amministrazione non rientrano nel perimetro di consolidamento sulla base dei criteri di rilevanza;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di trasmettere le informazioni relative alla ricognizione in oggetto alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Inoltre;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Su proposta del Presidente del Consiglio, con voti:

Consiglieri presenti 20 – Votanti 19 - Voti favorevoli 16 – Contrari 3 (Ilaria Ricci Piccioni – MoVimento 5 Stelle, Paolo Gherardi – Lista Civica X; Massa, Silvano Verlicchi – Lista Civica Per la Buona Politica) – Astenuti 1 (Lino Bacchilega – La Sinistra per Fusignano), resi per alzata di mano, e con esito proclamato dal Presidente stesso;

D E L I B E R A

- di rendere la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente

GIACOMO BALDINI

Il Segretario Generale

MARCO MORDENTI
